II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1997

recante modifica della decisione 96/742/CE che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che definisce norme dettagliate sui controlli che debbono essere effettuati dagli esperti veterinari della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/298/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [3], modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che la decisione 96/742/CE della Commissione [4], modificata dalla decisione 97/165/CE [5], stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi;

considerando che i servizi della Commissione hanno ispezionato alcuni posti frontalieri; che, d'altro canto, gli Stati membri hanno la facoltà di proporre il ritiro dall'elenco di posti già iscritti o l'inclusione nell'elenco stesso di nuovi posti che devono essere preliminarmente ispezionati;

considerando che, in base ai risultati delle ispezioni e alle proposte formulate dalle competenti autorità degli Stati membri, occorre modificare di conseguenza la decisione 96/742/CE della Commissione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

---

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.
[3] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
[4] GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 91.
[5] GU n. L 64 del 5. 3. 1997, pag. 19.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 96/742/CEE è modificato come segue:

Nella parte riguardante la Spagna, i riferimenti relativi al posto d'ispezione frontaliero di Las Palmas de Gran Canaria sono sostituiti dai seguenti:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«1148199	Las Palmas de Gran Canaria	Porto	×	×	×	×	×	×	×	Fino al 30. 6. 1997»
		Aeroporto	×	×	×	×			×	

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione